

(N. 1748)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ROMITA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1956

Costruzione di edifici giudiziari in Roma, Napoli e Bari.

ONOREVOLI SENATORI. — Le condizioni di estremo disagio in cui, a Roma, viene amministrata la giustizia sono fin troppo note, avendo formato oggetto di vivaci proteste e di frequenti dibattiti sia sulla stampa che in Parlamento.

Il palazzo di giustizia della capitale fu progettato, infatti, tenendo conto più della grandiosità esteriore che delle reali esigenze di una metropoli in progressivo sviluppo; il fortissimo aumento del lavoro giudiziario, collegato anche alle profonde riforme legislative,

rese di anno in anno più sensibile l'insufficienza dei locali destinati alla Corte di cassazione, alla Corte di appello ed al Tribunale, mentre diveniva sempre più insostenibile la situazione delle Preture, rimaste da decenni nei locali angusti e indecorosi frettolosamente reperiti quando, con l'abolizione dei mandamenti urbani, fu necessario dare una sede provvisoria alle nuove giurisdizioni unificate.

Il problema dell'edilizia giudiziaria della capitale può dirsi ormai avviato ad una soluzione radicale con l'acquisizione del comprensorio

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

demaniale di piazzale Clodio, sul quale dovranno sorgere i nuovi edifici destinati alle giurisdizioni di merito; ma è necessario che lo Stato si assuma ora l'onere della costruzione che, almeno per quanto riguarda la Corte di appello ed il Tribunale, è posto a suo carico dalla legge 24 aprile 1941, n. 392.

In condizioni non troppo dissimili da quelle di Roma si trova la città di Bari, ove la giustizia viene amministrata in un vecchio edificio scolastico privo del necessario decoro e troppo angusto per accogliere la Corte d'assise d'appello e la Pretura, che è stato necessario sistemare altrove, con un disagio, facilmente intuibile, della popolazione e della classe forense.

Anche a Bari è quindi vivamente sentita la necessità di un nuovo palazzo, in cui la giustizia possa essere esercitata con il necessario decoro e che si adegui, al tempo stesso, allo sviluppo crescente di una città che, con la sua operosità ed i suoi traffici, concorre tanto efficacemente alla rinascita del Mezzogiorno d'Italia.

Con non minore urgenza il problema dell'edilizia giudiziaria si presenta a Napoli, ove è necessario costruire nuovi edifici per restituire l'antico prestigio al Castelcapuano, la cui mole grandiosa può essere più razionalmente utilizzata con opportune trasformazioni interne.

A Bari e a Napoli la sistemazione definitiva degli uffici giudiziari potrebbe essere attuata quindi con somme pressappoco equivalenti, ma in entrambi i casi troppo elevate per essere integralmente sostenute da amministrazioni comunali che debbono già fronteggiare difficili situazioni di bilancio.

Come per Roma, appare quindi necessario che, anche per Bari e per Napoli, lo Stato affronti, almeno in gran parte, le spese inerenti all'edilizia giudiziaria. Il presente disegno di legge è stato predisposto appunto perchè lo Stato possa assumersi l'onere relativo, che si ritiene di poter indicare nella misura globale di 10 miliardi di lire, da assegnare per il 60 per cento a Roma e per il 20 per cento a ciascuna delle altre due città. Si è ritenuto opportuno suddividere tale impegno in cinque annualità di due miliardi di lire, a partire dall'esercizio finanziario 1957-58.

Naturalmente i Comuni interessati all'attuazione del disegno di legge dovranno essere chiamati a concorrere alle spese relative che, nel loro complesso, risulteranno certamente superiori ai 10 miliardi stanziati dallo Stato. Potranno essere altresì stipulate convenzioni con le Amministrazioni provinciali, comprese nell'ambito delle rispettive Corti d'appello, e con altri Enti interessati per l'erogazione di un congruo contributo.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla costruzione e all'arredamento dei nuovi palazzi di giustizia in Roma e in Bari nonchè all'ampliamento e riadattamento del palazzo di giustizia di Napoli.

Alla spesa relativa si provvede:

a) fino a concorrenza di 10 miliardi di lire a carico dello Stato;

b) per il rimanente mediante concorso da parte delle Amministrazioni comunali di Roma, Bari e Napoli. La misura del concorso è stabilita con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per l'interno, le finanze, la grazia e giustizia ed i lavori pubblici

Il Ministero di grazia e giustizia ha inoltre facoltà di stipulare convenzioni con le Amministrazioni provinciali e altri Enti interessati

allo scopo di ottenere ulteriori contributi per il finanziamento dei lavori di cui alla presente legge.

## Art. 2.

La somma di lire 10 miliardi posta a carico dello Stato dal precedente articolo 1 è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari a partire dal 1957-58.

La somma globale erogata dallo Stato è destinata per il 60 per cento al nuovo palazzo di giustizia di Roma e per il 20 per cento ciascuno a quelli di Bari e di Napoli.

La ripartizione, per i lavori preveduti dalla presente legge, delle somme stanziare annualmente è determinata all'inizio di ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro, anche in proporzione diversa da quella indicata nel comma precedente, ferma comunque la assegnazione globale alla fine del quinquennio.